



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

OGGETTO: **Regolamento comunale per la disciplina dell' Addizionale IRPEF - Modifica.**

L'anno **Duemilaquindici** addì **Ventitre** del mese di **Luglio**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono presenti i signori:

BARACCO LUCA, TONINI ROBERTO, STRACUZZA GIANROCCO, ODETTI PAOLO, ELIA FILIPPO, LI GREGNI SARA, BOGGIAN LILIANA, FILIPPIS FELICE, PAVANELLO MARCO, GENNARO LUIGI, LA MARCA ALFREDO, NAVONE ANGELO, FONTANA ANDREA, TURRA MASSIMILIANO

Risultano assenti giustificati i Signori:

ROLFINI ALESSANDRA, ORESTA GIANLUCA, CRETIER SERGIO

Risultano assenti ingiustificati i Signori:

Assume la presidenza il Sig. TONINI ROBERTO

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra RU MARIA TERESA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CONSIGLIO COMUNALE - Seduta del **23-07-2015**

Deliberazione n. **43**

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell' Addizionale IRPEF - Modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2014 ad oggetto “Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 con allegata Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 - Approvazione –“
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 01.08.2014 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2014 e pluriennale 2014/2016 – Parte Finanziario – Approvazione”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22 gennaio 2015 ad oggetto “Piano Esecutivo Gestione - anno 2015 - Esercizio provvisorio –“;
- il D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in Legge n. 147 del 26.06.2012, art. 18;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 in data 11.01.2013 ad oggetto “Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 L. 213/2012)”;

VISTI:

- D. Lgs. 118/2011 ;
- D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e2 della Legge 05.05.2009, n. 42;
- la Legge 190 del 23 dicembre 2014, (legge di stabilità 2015);
- il Decreto del Ministro dell'Interno 24.12.2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015 e il Decreto 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine al 31 maggio 2015, si comunica che con Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del Bilancio 201;
- l'art. 163, commi 3 e 1 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 9.07.2015 inerente “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione della modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell' Addizionale IRPEF”;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.:

- Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti e alle aliquote massime dell'imposta;

- Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3.I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2000. L'efficienza della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali: La deliberazione può essere adottata anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

3-bis . Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

- Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 183 (conv. In L. n. 148/2011);

- Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 che ha differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, il Decreto 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine al 31 maggio 2015 e il Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del Bilancio 2015 ;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/04/2008 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Addizionale IRPEF, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/2014 agli art. 2 e 3, con validità dal 1.1.2014;

Si propone al Consiglio Comunale di approvare, per l'anno 2015, la modifica del Regolamento Comunale per la disciplina dell'addizionale IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/2014, come segue :

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. lgs 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni, il Comune di Caselle Torinese, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, determina l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

- Aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento **0,70** punti percentuali;

ART. 3 – ESENZIONE

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

SOGLIA DI ESENZIONE (REDDITO IMPONIBILE) € 16.000,00 (sedecimila euro)

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 16.000,00 (sedecimila euro), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Rilevato che la presente manovra tributaria è effettuata al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti e che il gettito previsto è stimato in circa euro 1.410.000,00;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla Commissione Consiliare Permanente Bilancio – Programmazione – Statistiche – Patrimonio – in data 20 luglio 2015;

Acquisito il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. (verbale n. 3 del 21 luglio 2015), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario dichiarare l'immediata eseguibilità al fine di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito del MEF entro i termini di Legge:

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato: presenti e votanti 14 contrari 3 (NAVONE Angelo, FONTANA Andrea, TURRA Massimiliano)– voti favorevoli 11

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dell'addizionale I.R.P.E.F., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31 luglio 2014, come segue:

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. lgs 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni, il Comune di Caselle Torinese, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, determina l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

- Aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento **0,70** punti percentuali

ART. 3 – ESENZIONE

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

SOGLIA DI ESENZIONE (REDDITO IMPONIBILE) € 16.000,00 (sedecimila euro)

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 16.000,00 (sedecimila euro), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

- 3) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Addizionale IRPEF, con le modifiche di cui al punto 2), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4) Di disporre che la presente deliberazione venga inviata in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), dipartimento delle finanze, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5) Dare atto che la presente deliberazione:

- È soggetta a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 91, comma 7, dello Statuto;
- Costituisce allegato al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato: presenti e votanti 14 contrari 3 (NAVONE Angelo, FONTANA Andrea, TURRA Massimiliano)– voti favorevoli 11, la presente deliberazione viene dichiarata, immediatamente eseguibile, al fine di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito del MEF entro i termini di legge.

In considerazione dell'urgenza di dar corso alla sua immediata pubblicazione, il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e che il medesimo verrà corredato degli interventi in forma scritta in sede di approvazione verbali

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 del D.lvo 267/2000 e s.m.e.i. vengono espressi i seguenti pareri da parte del responsabile in ordine rispettivamente:

alla regolarità tecnica:

Visto: si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL CAPO SETTORE
GREMO Rag. Mariarosa

alla regolarità contabile:

Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

IL CAPO SETTORE
GREMO Rag. Mariarosa

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
TONINI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-07-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

RU Dr.ssa Maria Teresa

Il 24-07-2015

DICHIARAZIONE DI ESCUTIVITÀ

ESECUTIVA IN DATA 03-08-2015

In quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
